# COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e della Brianza

## AMBITO DI CARATE BRIANZA

## ***REGOLAMENTO DISTRETTUALE***

## ***DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE***

Indice:


1. Oggetto e obiettivi del servizio
2. Attività del servizio
3. Destinatari
4. Sistema degli accessi
5. Compartecipazione al costo
6. Sospensioni del servizio
7. Controlli e sanzioni


### 1) Oggetto, obiettivi e durata del servizio

Il S.a.d. (Servizio di assistenza domiciliare) si configura come un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio da personale qualificato al fine di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, garantendo sostegno a chi è in difficoltà o non autosufficiente, promuovendo l'autonomia degli utenti, evitando l'isolamento e il ricorso a ricoveri in strutture residenziali.

Inoltre questo servizio sostiene le famiglie nell'utilizzare le risorse, pubbliche e private, formali e informali presenti sul territorio, attraverso azioni informative e di orientamento finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico dell'utente.

Il S.A.D. si integra e collabora con la rete dei servizi pubblici e privati finalizzati a sostenere la vita al domicilio degli assistiti non autosufficienti.

Il presente regolamento è sperimentale ed ha durata di un anno. A seguito di riscontro degli esiti, diverrà definitivo mediante l'adozione di appositi atti.

### 2) Attività del servizio

L'attività del S.a.d. si esplica in:

Assistenza diretta e indiretta, all'interno di un Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) nei confronti di un'utenza particolarmente complessa o con mezzi insufficienti, erogando le seguenti prestazioni:

- Prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice esecuzione (igiene personale, totale e parziale, aiuto nella

vestizione, preparazione e ausilio nell'assunzione dei pasti, frizioni e massaggi di semplice esecuzione, rilievo della temperatura e controllo per una corretta assunzione delle terapie farmacologiche con esclusione di prestazioni infermieristiche);

- Interventi di mobilizzazione dell'utente;
- Prestazioni di igiene e cura dell'ambiente domestico anche mediante l'utilizzo di elettrodomestici in particolari situazioni di indigenza o su valutazione dell'assistente sociale;
- Prestazioni complementari anche di tipo relazionale - aggregativo (attività di accompagnamento e trasporto esterno, disbrigo di pratiche e commissioni di vario tipo, attività di socializzazione, consegna del pasto,…).

Il servizio di assistenza domiciliare garantisce inoltre, il sostegno e l'orientamento nei confronti del *caregiver* e dei relativi familiari, l'affiancamento e il tutoraggio del lavoro privato di cura nonché il monitoraggio degli interventi e delle prestazioni erogate.

Tale azione si esplica anche mediante momenti di incontro, verifica e monitoraggio periodico tra le diverse figure professionali coinvolte (assistenti sociali – ausiliarie socio assistenziali - …), e possono altresì essere allargate ad altre figure professionali afferenti a servizi pubblici e privati diversi (Medici di Medicina Generale – Pediatri Di Famiglia - infermiere professionale – geriatra - assistente sociale di Distretto – personale ospedaliero – operatori ASL…) che trovano momento principale di integrazione attraverso il Cead.

Il servizio potrà essere reso in maniera diretta mediante l'impiego di personale dipendente dal comune oppure in appalto a enti privati o mediante voucher socio assistenziali.

Per le prestazioni complementari è possibile anche avvalersi di volontari del servizio civile o afferenti a associazioni diverse del territorio.

## 3) Destinatari

I destinatari del S.a.d. sono: anziani, persone con disabilità fisiche e psichiche, minori **con nuclei familiari in stato di bisogno,** soggetti con carico assistenziale complessi (quali pazienti affetti da AIDS, malati terminali, etc) e soggetti a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune.

In casi eccezionali, previa verifica della disponibilità di risorse e per periodi definiti, tale servizio potrà essere erogato anche ad utenti domiciliati presso familiari residenti nel Comune.

**4) Sistema degli accessi al servizio.**

L'ammissione al servizio (allegato A al presente regolamento) è subordinato alla presentazione di una istanza, su apposito modulo, unico per tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale, in dotazione al servizio sociale del comune di residenza, sottoscritta dall'interessato, da un familiare, da un tutore o amministratore di sostegno, nonché alle disponibilità di personale e di bilancio.

In riferimento alle persone sole o incapaci a provvedere la pratica può essere straordinariamente avviata, ai sensi dell' art 2 del D.P.R. n° 14/87, dall'assistente sociale o da operatore di altro servizio anche afferente al settore sanitario.

Successivamente alla formalizzazione della richiesta, la situazione verrà verificata al domicilio dall'assistente sociale del comune di residenza al fine di predisporre, in accordo con l'interessato (laddove possibile) e/o la persona e/o gli operatori di riferimento, la tipologia e i tempi dell'intervento più adeguati al bisogno ovvero il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

I tempi di presa in carico vengono definiti in base dell'assetto operativo del servizio e alla valutazione delle seguenti priorità di accesso, in ordine di importanza:

1. grado di autonomia e autosufficienza: suddivisa in tre fasce (autosufficiente, parzialmente autosufficiente e non autosufficiente) definito in base alla scala di Barthel (allegato B al presente regolamento; tale scheda sarà compilata dall'assistente sociale in sede di visita domiciliare).
2. presenza di una rete familiare (persona sola, familiari lontani, familiari vicini, familiari conviventi)
3. presenza di personale di cura privato (convivente, ad ore o assente)
4. condizione economica: Isee

In caso di accoglimento della domanda o di diniego verrà inviata comunicazione scritta al richiedente su apposito modulo distrettuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (allegato C).

**5) Compartecipazione al costo del servizio.**

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato in ragione di 10€ ad accesso **(intendendosi per accesso la prestazione oraria erogata da una o più ASA)** in corrispondenza di un ISEE familiare maggiore o uguale a 18.500€. In caso di ISEE inferiore a 18.500€, il costo ad accesso viene riparametrato in proporzione, secondo la seguente formula:

**Costo ad accesso** = $\frac{10€ \text{ X } (\text{ISEE} - 7.500€)}{(18.500€ - 7.500\ €)}$

Se il destinatario del servizio sostiene spese documentate di tipo socio-assistenziale per assistenza al domicilio (ad esempio mediante personale badante con regolare contratto di assunzione) nonché per eventuali rette di frequenza per strutture diurne di tipo socio sanitarie (CDI), la contribuzione massimale richiesta è abbattuta del 20 % dell'importo dovuto, secondo la sopra indicata formula.

Qualora l'utente non presenti l'ISEE, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo del servizio calcolato in base al costo orario, definito annualmente dai voucher SAD.

**Il pagamento dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi indicati dall'Ufficio Servizi sociali.**

Non è prevista la contribuzione al costo del servizio degli utenti con un reddito ISEE pari o inferiore ad € 7.500.

In casi eccezionali per particolari situazioni problematiche, la Giunta autorizza su proposta motivata dell'assistente sociale, l'esonero totale o, in caso di più accessi al giorno, parziale, dal costo del servizio usufruito.

## 6) Sospensioni del servizio

L'erogazione del servizio di cui all'art 1 può essere sospeso nei seguenti casi:

- venir meno delle condizioni di necessità in base alle quali era stato erogato il servizio;
- rinuncia scritta del servizio da parte dell'utente e/o dei relativi familiari e/o del tutore;
- impossibilità del personale impiegato di realizzare l'intervento a causa di reiterati impedimenti o rifiuti creati dall'utente stesso e/o dai suoi famigliari e/o altre persone presenti o atteggiamenti lesivi verso gli operatori impiegati;
- mancato pagamento delle quote di partecipazione al servizio indicate all'art 5.

Il temporaneo ricovero dell'utente in strutture residenziali comporta la sospensione del servizio.

Il servizio sarà attivato nuovamente in base alle disponibilità di personale e di bilancio.

**7) Controlli e sanzioni**

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati sulla base di quanto disposto dalla disciplina generale dell'ISEE.
L'Ambito potrà provvedere a tali verifiche mediante l'Agenzia delle Entrate nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni. Per le funzioni di controllo gli operatori del Comune di residenza potranno richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l'Amministrazione Comunale provvederà alla sospensione dell'erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme non dovute.